

Intervento 16.9.1 Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde al fabbisogno di rafforzare il sistema economico extra-agricolo delle aree rurali, fabbisogno F22.

Esso, per come prioritizzato, risponde al fabbisogno F25 in quanto viene finalizzato a sollecitare lo sviluppo della crescita digitale nel sistema economico delle aree rurali, al fine di cogliere le opportunità offerte dall'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche di banda larga ultra larga realizzate attraverso il PSR.

Contribuisce direttamente agli obiettivi della Focus area 6A e, considerata la sua prioritizzazione sullo sviluppo di soluzioni ICT, determina il suo contributo sull'obiettivo trasversale innovazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed alti operatori pubblici e privati delle aree rurali di pertinenza per gli obiettivi del progetto, finalizzate a definire soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole che diversificano le attività agricole promuovendo servizi di integrazione sociale, di assistenza sanitaria e di educazione ambientale e alimentare attraverso l'utilizzo cooperativo di locali e strutture produttivi, risorse aziendali ed impianti e fattori produttivi.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme cooperative di diversificazione delle aziende agricole mediante l'adozione di soluzioni innovative di fornitura di servizi, anche attraverso:

- progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro e modalità di erogazione dei servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT) in maniera aggregata;
- progetti finalizzati allo sviluppo ed alla animazione territoriale relativamente all'uso di nuovi servizi o di nuove modalità di erogazione degli stessi servizi anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi nelle aree rurali (ICT).

La finalità delle soluzioni di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di migliorare l'apertura e la presenza sui mercati dei servizi di agricoltura sociale e di servizi didattici delle aziende agricole che attuano il progetto di cooperazione puntando anche su una maggiore diffusione delle informazioni e sulla creazione di spazi di collaborazione, realizzati attraverso l'impiego delle ICT riducendo il *digital divide* e puntando al rafforzamento delle capacità relazionali e dell'identità territoriale delle zone rurali.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Progetto di cooperazione dettagliato;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di soggetti cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura verrà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. (GUCE C198 del 27.06.2014).

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 “Stabilità delle operazioni”;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell’operazione: aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, e altri soggetti pubblici o privati che operano nei settori socio sanitario, ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all’operazione, secondo quanto riportato all’art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, di elaborazione del progetto (studi di fattibilità);
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione delle azioni finalizzate all’innovazione e alla fornitura di servizi riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati e l’educazione ambientale in aree rurali previste dal piano delle attività del Progetto di cooperazione presentato (attività di comunicazione e realizzazione di servizi di educazione, integrazione sociale e assistenza sanitaria da svolgere nelle aziende agricole, seminari, siti e attività web, materiale divulgativo).

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisure cui si riferisce l’operazione.

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura sociale:

Aggregazioni tra aziende agricole, Comuni o altri enti pubblici o privati che operano nel settore socio sanitario costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Per le tipologie di operazioni finalizzate allo sviluppo dell'agricoltura didattico/educativa:

Aggregazioni tra diversi operatori del settore agricolo e altri soggetti pubblico o privati che operano nei settori ambientale ed educativo che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato di un Piano recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per lo sviluppo della dell'agricoltura sociale e dell'agricoltura didattico/educativa;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in

termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- all'utilizzo di soluzioni che utilizzano tecnologie ICT per l'implementazione e la fruizione dei servizi;
- assegnando priorità alla localizzazione delle attività all'interno delle aree rurali più svantaggiate "C" e "D" del Programma ed alle aree montane;
- alla dimensione e completezza della rete di cooperazione (numero di soggetti aggregati, di fattorie didattiche coinvolti, di soggetti del partenariato sociale e del terzo settore coinvolti);
- alla maggiore capacità di creare valore aggiunto per le imprese cooperanti;
- alla maggiore capacità di creare nuova occupazione qualificata (laureati).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%. Per le tipologie di operazioni riconducibili al altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto sono quelli stabiliti nella misura/submisura/operazione cui si riferisce l'operazione.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del progetto elaborato.

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato in relazione alla possibilità che tra i beneficiari ricadano enti pubblici in merito alla corretta applicazione delle norme sugli appalti (ECR4).
4. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

1. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, verrà richiesta l'elaborazione di una relazione tecnica che illustri lo stato di avanzamento delle attività eseguite;
3. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo

aggiornamento.

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento della misura.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per la misura

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Le informazioni sono riportate a livello di singolo intervento, qualora pertinenti.

--

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.
